

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Svolgimento del processo

***** ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice di pace di Macerata emesso l'1.2.11 con il quale veniva respinta l'opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Macerata il 15.10.10 a seguito di ritardata presentazione della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

L'Amministrazione dell'interno ha resistito con controricorso.

Con i tre motivi di ricorso il ricorrente contesta il decreto impugnato sotto due profili: mancata

valutazione del fatto che il termine per la presentazione della domanda di rinnovo non è perentorio nonché

mancata valutazione della documentazione attestante i giustificati motivi di ritardo; mancata traduzione

del provvedimento di espulsione nella lingua conosciuta dal ricorrente ma solo in inglese, francese e

spagnolo, lingue a lui non note.

La prima doglianza appare fondata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la spontanea presentazione, ai sensi dell'art. 13, comma

secondo, lett. b), del [D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#), della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno

oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l'espulsione automatica dello straniero,

la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o

sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale,

mentre il ritardo nella presentazione può costituire solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione

complessiva della situazione in cui versa l'interessato. (Cass. [7892/03](#), Cass. 8549/04, Cass. 18917/10).

Pertanto, risultando che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno era stata sia pur tardivamente

presentata, sarebbe stato obbligo dell'Amministrazione esaminarla e, se del caso, respingerla (anche

ritenendo non sussistente la dedotta forza maggiore), ma non avrebbe potuto la stessa Amministrazione

semplicemente ignorarla procedendo ad immediata espulsione.

La seconda doglianza è anch'essa fondata.

Appare infatti da confermare il nuovo e recente indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui, ad

eccezione dei casi in cui la lingua dello straniero sia rara e non facilmente conoscibile sul

territorio nazionale, l'amministrazione dell'interno deve predisporre testi informatizzati dei provvedimenti di espulsione nelle lingue straniere più comunemente parlate dagli immigranti stranieri (arabo, cinese, albanese, russo etc.) in modo tale che, pur garantendosi le esigenze dell'amministrazione di governare con celerità fenomeni complessi, si assicuri tuttavia una informazione effettiva ed immediata allo straniero a garanzia dei suoi diritti.(Cass. 3678/12).
In tal senso la formula contenuta nei provvedimenti espulsivi circa l'impossibilità di rinvenire un traduttore della lingua conosciuta dallo straniero non appare rispondere adeguatamente ad un sindacato di ragionevolezza e plausibilità nei casi in cui, come in quello di specie, la lingua parlata dallo straniero (albanese) sia facilmente suscettibile di essere posta alla base di provvedimenti espulsivi informatizzati da notificare agli stranieri.
In conclusione ricorrono i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

P.Q.M.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione del provvedimento ;
che sussistendo i requisiti di cui all'art.384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito con annullamento del provvedimento di espulsione;
che l'amministrazione va condannata quale soccombente, al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione, condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di causa liquidate in euro 1000,00 per onorari oltre euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 10 settembre 2012

Martedì, 11 Settembre 2012